

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale

All.: 1 (uno) Ann.: 2 (due).

00187 Roma,

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Riferimento lettera n. M_D GUDC REG2020 0013249 in data 27 marzo 2020 di UG (non a tutti);

Seguito lettera n. M_D SSMD REG2020 0050367 in data 25 marzo 2020 (non a tutti).

1. In merito all'interpretazione/disciplina degli *spostamenti* sul territorio nazionale, a seguito delle misure restrittive emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2020 (DPCM), il Ministero dell'Interno e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza hanno diramato disposizioni che, in qualche misura, impattano anche sulla funzionalità dello Strumento militare.
2. In particolare, con una prima circolare (**Annesso "1"**), in data 23 marzo 2020, a firma del Capo della Polizia, venivano impartite, ai prefetti e questori, le prime indicazioni circa l'applicazione del prefato DPCM, fornendo anche un nuovo modello di autocertificazione. Nello specifico, veniva ritenuto legittimo lo spostamento (*andata e ritorno*) per comprovate esigenze lavorative, senza alcun limite spazio-temporale. Pertanto, ad esempio, un lavoratore impegnato nell'attività ordinaria di *smart working* (SW) che veniva chiamato ad essere presente fisicamente al lavoro per straordinarie esigenze di assoluta necessità, al cessare di queste, poteva tornare a casa nel previsto assetto SW (ciò, sia per sua tutela sia per limitare le possibilità di contagio dovute alla presenza fisica al lavoro).
3. Invece, una seconda circolare, in data 24 marzo 2020, a firma Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno (**Annesso "2"**) -nel rimarcare che la *ratio* del nuovo DPCM appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, ad eccezione di quelli caratterizzati dalle comprovate esigenze lavorative, da motivi di salute o da situazioni di necessità- evidenzia che gli spostamenti stessi **debbono rivestire carattere di quotidianità o comunque ...effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.**
La posizione delineata a seguito di tale ultima circolare ha ingenerato dubbi sia sulla possibilità di pendolare con frequenza settimanale o comunque non abituale sia sul concetto della brevità delle distanze da percorrere, con il rischio di obbligare, di fatto, tutto il personale a permanere nella sede di lavoro anche quando libero dal servizio, talvolta in alloggiamenti precari e inadeguati alle lunghe permanenze. Quanto detto, avrebbe potuto limitare l'impiego di una grossa porzione di personale delle Forze Armate che si trova nelle sopra esposte condizioni, quali, ad esempio, quelli impegnati in turni: a) sulle unità navali, b) nei reparti dell'Esercito, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri in prontezza per l'esigenza in titolo, c) nelle sale operative, d) nelle torri di controllo, e) in svariate ulteriori situazioni d'impegno a supporto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

..//..

4. La questione è stata oggetto di uno specifico approfondimento del Gabinetto del Ministro con il collaterale Ministero dell'Interno. In esito a ciò, si è appurato che gli spostamenti per esigenze lavorative del personale militare che presta servizio in comune diverso da quello di residenza, ovvero in località dove non sia disponibile una dimora alternativa, devono intendersi consentiti in linea con quanto stabilito dalla citata circolare del Gabinetto dell'Interno del 24 marzo 2020, laddove viene esplicitato a titolo di esempio che: *“Rientrano, ad esempio, in tale casistica (consentiti) gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale....”*.
5. In merito al concetto di dimora alternativa a quella abituale, si è dell'avviso che essa debba trattarsi di una sistemazione alloggiativa provvista delle facilitazioni indispensabili alle lunghe permanenze, idonea a garantire l'adeguata cornice di sicurezza prevista dalle attuali disposizioni di urgenza.
6. Tanto si rappresenta, per l'emanazione delle discendenti disposizioni, significando che la movimentazione dovrà essere giustificata attraverso una apposita attestazione del comandante di corpo che certifichi che gli spostamenti effettuati dal militare siano connessi allo svolgimento di una specifica e imprescindibile esigenza lavorativa.

d'ordine

IL CAPO REPARTO

(Amm. Div. Giacinto OTTAVIANI)